

Cartella di pagamento con relata completamente in bianco nullità sussiste
Commissione Tributaria Provinciale di Parma Sent. n. 103 del 21 ottobre 2009

La cartella di pagamento con relata di notifica completamente in bianco e' nulla, tale nullità non e' sanabile ex art. 156 cpc essendo la cartella atto amministrativo e non processuale e il contribuente puo' legittimamente agire solo nei confronti di Equitalia.

Commissione Tributaria Provinciale di Parma Sent. n. 103 del 21 ottobre 2009



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAGUARDIA	GERARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LARINI	EVIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VOLPI	MARCO ALBINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1006/09
depositato il 26/08/2009

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] ASSENTE 2008
CONTR.INPS
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA PARMA S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE
CUCCU PAOLO
S.DA ZAROTTO 86/A 43100 PARMA PR

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] ASSENTE 2009
CONTR.INPS
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA PARMA S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE
CUCCU PAOLO
S.DA ZAROTTO 86/A 43100 PARMA PR

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1006/09 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/10/2009

ore 09:00

SENTENZA

N° 103107/09

PRONUNCIATA IL:

21/10/2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

31/11/2009

Il Segretario

[Signature]





(segue)

- sul ricorso n° 1007/09
depositato il 26/08/2009

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] ASSENTE 2008
CONTR.INPS
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA PARMA S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE
CUCCU PAOLO
S.DA ZAROTTO 86/A 43100 PARMA PR

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1006/09 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/10/2009 ore 09:00





segue ...

Svolgimento del processo

In fatto e diritto

Preliminarmente i ricorsi vengono riuniti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

Trattasi dei ricorsi effettuati nei confronti dell' Agente della riscossione "EQUITALIA EMLIA NORD SpA" inerenti le cartelle di pagamento nn° [redacted] e [redacted] emesse a seguito del recupero di contributi assicurativi INPS relativi alle annualità 2008 e 2009, sanzioni ed interessi e diritti di notifica, portanti la somma complessiva di €. 7.108,79

Le cartelle in esame risultano impugnate per vizi propri conseguenti all' avvenuta notificazione in assenza della compilazione della relativa relata di notifica, sull'originale, attestante la data di consegna, della sottoscrizione dell' Agente notificatore, nonché per vizio di forma in merito all' ubicazione della relata di notifica posta nel frontespizio anziché in calce all' atto stesso ed infine per mancata indicazione del Responsabile di procedimento in merito al calcolo degli interessi e degli aggi.

Veniva richiesta specifica dimostrazione di avvenuta notifica tramite ufficiale giudiziario o messo autorizzato, così come disposto dagli artt. 137 del C.P.C. e 60 del DPR n° 600/1973. Nel ricorso veniva quindi richiesta la dichiarazione di giuridica inesistenza ed efficacia delle notificazioni con conseguente nullità delle cartelle stesse ed, in subordine, la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per procedimento lesivo degli articoli 3 - 24 e 97 della Costituzione italiana in merito alla mancata individuazione del Responsabile del procedimento. Contestualmente veniva altresì richiesta la sospensione dell' esecutività degli atti impugnati, che nella seduta del 23.09.2009 veniva accolta con fissazione della discussione nel merito alla data odierna.

L' Agente della Riscossione si è costituito in giudizio in data 23.09.2009, sostenendo la piena legittimità dell' operato ed eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in quanto la cartella impugnata ha ad oggetto contributi INPS, e chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza delle contestazioni formulate.

Infine, con memoria illustrativa depositata in data 09.10.2009, la parte ricorrente sostiene la piena legittimità dell' impugnazione effettuata avanti al Giudice tributario degli atti emessi in materia previdenziale, secondo quanto affermato nella sentenza n° 3171 emessa dalla Corte di Cassazione a sezioni unite in data 11.02.2008, oltre a ribadire quanto sostenuto nella comparsa di costituzione in giudizio, rimarcando la mancata dimostrazione dei requisiti in capo al soggetto notificatore, ai sensi degli artt. 137 del C.p.C. e dell' art. 60 del DPR n° 600/1973, nonché la nullità dell' atto impugnato, per i vizi esposti, con indicata favorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Alla riunione in pubblica udienza in data odierna, le parti convenute, dopo ampia ed articolata discussione, si riportano alle rispettive enunciazioni riportate negli atti depositati.

La Commissione, riunita in Camera di consiglio, dopo aver attentamente esaminato la documentazione agli atti e valutata la discussione intervenuta, ritiene che la vertenza per cui è procedimento debba essere indirizzata verso un accoglimento del ricorso, ritenendo nulla la notifica nei modi in cui è stata effettuata.

In merito alla pregiudiziale per difetto di giurisdizione, questo Collegio, a seguito della sentenza della Cassazione anzi citata, ritiene legittima l' impugnazione della cartella inerente atti emessi in materia previdenziale avanti al Giudice Tributario, essendo stabilito che la scelta della devoluzione al Giudice Ordinario della materia previdenziale è costituzionalmente legittima ma non obbligata. Pertanto tale pregiudiziale viene respinta.

pag. (continua)

SEZIONE

N° 7

REG. GENERALE

N° 1006-1007/09 riunif.

UDIENZA DEL

21/10/09 ore 9.00





segue

Relativamente alla relata di notifica si evidenzia che il frontespizio della cartella originale, prodotta in atti dal ricorrente, è stato lasciato in bianco costituendo ciò violazione dell'art. 148 C.p.C. e vizio di legittimità che inficia, per nullità derivata, la cartella stessa. Tale vizio, a giudizio di questo Collegio, appare assorbente.

In termini, ex plurimis, "Comm.trib. prov.le Treviso, sez. IV, 06 febbraio 2006, n° 5" Soc. A.D. contro Agenzia delle Dogane Verona, in Bollettino trib. 2006, 22 1810:

"Qualora l'atto impositivo sia una cartella di pagamento l'eventuale vizio di notificazione, consistente nella mancata compilazione della relazione di notifica, che non è sanabile, deve essere dedotto nei confronti del solo concessionario, trattandosi di un vizio proprio della cartella da esso posta in essere."

A ciò aggiungasi la mancata indicazione del responsabile del procedimento inteso come responsabile della formazione della cartella.

Infatti, nelle "COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE" riportate a pag. 4 della cartella si legge che il Sig. ROBERTO DONELLI "... è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati nel ruolo dell'ente creditore. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella stessa cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'ente creditore, individuato nel dettaglio degli addebiti"

Se nonché nel "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI" di cui a pag. 2 della cartella, non figura alcuna indicazione del Responsabile della formazione degli stessi: ciò che, conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi in termini, costituisce vizio di legittimità dell'atto per violazione del diritto di difesa del contribuente.

In termini, ex plurimis, "Comm.trib. prov.le Bari, sez. XV, 07 novembre 2008 n° 146" in Giurisprudenza barese it 2008:

"Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a) della L. n° 212 del 2000 - Statuto del Contribuente - è nulla la cartella di pagamento che risulti priva dell'indicazione del responsabile del procedimento in quanto il contribuente non viene posto nelle condizioni di essere adeguatamente informato e, di conseguenza, di esercitare pienamente il diritto di difesa. L'omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento costituisce vizio proprio della stessa e - di conseguenza - autonomo motivo di impugnazione."

Sul punto la Corte Costituzionale con ordinanza n° 377/07 ha avuto modo di osservare "che l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il Responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del Responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma della Costituzione (si veda, ora, l'art. 1 - comma 1- della legge n° 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n° 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa»).

Per quanto sopra esposto si ritiene di dover condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

P. Q. M.

pag. (continua)

SEZIONE

N° 7

REG. GENERALE

N° 1006-1007/09 riunif.

UDIENZA DEL

21/10/09 ore 9,00





segue

- in accoglimento del ricorso, dichiara la giuridica inesistenza della notificazione e la nullità delle cartelle impugnate;
- condanna l'Agente della riscossione per Parma "EQUITALIA EMILIA NORD SpA" al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in complessivi €. 1.500,00, oltre ad oneri di legge, se dovuti.

Il Relatore estensore

Il Presidente



SEZIONE

N° 7

REG. GENERALE

N° 1006-1007/09 riunif.

UDIENZA DEL

21/10/09 ore 9.00